

DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2023

249/2023/R/GAS

**DISPOSIZIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN
MATERIA DI CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE. RIFORMA DEL CODICE DI RETE TIPO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1253^a riunione del 6 giugno 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 febbraio 2013 (di seguito: decreto 5 febbraio 2013);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 (di seguito: deliberazione 108/06);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 514/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG)" come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 571/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2018, 465/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 465/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2021, 436/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 436/2021/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, e in particolare il suo Allegato A recante “Quadro Strategico 2022-2025 dell’Autorità Di Regolazione Per Energia Reti E Ambiente” (di seguito: Quadro Strategico dell’Autorità);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 296/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 737/2022/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico; in particolare, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere d) e h), nonché del comma 37, l’Autorità regola le condizioni di accesso alle reti e le modalità di erogazione dei relativi servizi, eterointegrando in tal modo le condizioni generali di contratto predisposte dall’esercente i servizi medesimi;
- con riferimento al settore del gas naturale, il predetto modello normativo è declinato dall’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 che prevede una c.d. autoregolamentazione controllata, in forza della quale il gestore di rete predispone un codice di rete (recante condizioni generali di contratto) sulla base di criteri e obblighi definiti dall’Autorità, che approva il codice di rete previa verifica della coerenza con tali criteri e obblighi; il codice di rete reca, appunto, le condizioni generali di contratto aventi a oggetto le modalità con le quali l’impresa eroga i servizi, attraverso l’infrastruttura di rete gestita;
- in tale prospettiva, l’ampiezza della discrezionalità del gestore di rete nella definizione delle clausole del proprio codice di rete dipende dal grado di dettaglio della regolazione dell’Autorità, che può limitarsi a norme di principio oppure pervenire a una disciplina molto particolareggiata, anche in ragione delle specifiche esigenze del singolo tipo di servizio di rete interessato;
- l’Autorità, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, con la deliberazione 138/04, ha quindi definito i criteri di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, nonché le modalità di erogazione dello stesso, sulla base dei quali le imprese di distribuzione sono tenute a predisporre i propri codici di rete; anche in ragione della numerosità delle imprese di distribuzione sul territorio nazionale, e al fine, quindi, di promuovere la concorrenza nel mercato *retail*, assicurando uniformità e omogeneità degli schemi contrattuali applicati ai rapporti coi venditori che si trovano a operare nell’ambito di diverse reti locali, l’articolo 3 della deliberazione 138/04 ha previsto la definizione, da parte dell’Autorità, d’un codice di rete tipo per la distribuzione del gas (di seguito: Codice tipo o CRDG), applicabile potenzialmente a tutti gli operatori;
- il Codice tipo è stato successivamente adottato con deliberazione 108/06, a seguito di un partecipato processo di consultazione, anche attraverso l’istituzione d’un gruppo di lavoro cui hanno preso parte anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione e degli utenti;

- il comma 3.2 della deliberazione 138/04 prevede che, in seguito all'entrata in vigore del Codice tipo, ciascuna impresa di distribuzione può adottare il proprio codice di rete seguendo due modalità alternative:
 - a. adottando la disciplina contenuta nel Codice tipo, mediante apposita dichiarazione di adesione da trasmettere all'Autorità; in tal caso, il codice si intende automaticamente approvato;
 - b. redigendo una proposta di codice di rete, sulla base dello schema alla deliberazione 138/04; in tal caso, la proposta di codice deve essere approvata dall'Autorità in esito al procedimento di cui all'articolo 24, comma 5, decreto legislativo 164/00, nell'ambito del quale costituiscono parametro di valutazione della proposta anche i contenuti del Codice tipo;
- nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a., la deliberazione 138/04 riconosce comunque all'impresa di distribuzione la facoltà di integrare il proprio codice di rete, previa approvazione da parte dell'Autorità, mediante apposite clausole che si giustificano in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate; a oggi, tutti i distributori hanno aderito al Codice tipo (alcuni con le previsioni di clausole particolari).

CONSIDERATO CHE:

- nel corso del tempo, le principali modifiche e integrazioni che l'Autorità ha apportato alle condizioni di accesso ed erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale sono avvenute mediante provvedimenti dai contenuti dettagliati, tali da ridurre il rischio di differenziazioni fra le imprese che avrebbero ostacolato la concorrenza costituendo onerosità amministrativa ai venditori. Tali interventi specifici, quindi, non hanno richiesto aggiornamenti del Codice tipo;
- peraltro, con la deliberazione 465/2017/R/gas, l'Autorità aveva riscontrato l'emergere di nuove esigenze nel settore della distribuzione del gas naturale stratificatesi nel tempo, anche per via del mutato contesto economico del settore, che rendevano opportuno un rinnovo complessivo della disciplina del CRDG, con particolare riferimento alle modalità di fatturazione, alla disciplina delle garanzie e alla gestione dei relativi inadempimenti; ciò anche a fronte dell'esperienza maturata nell'ambito della regolazione dell'omologo servizio di trasporto dell'energia elettrica, in cui l'Autorità era intervenuta – con la deliberazione 265/2015/S/gas – con l'adozione d'una regolazione dettagliata del servizio proprio sui medesimi profili;
- pertanto, con la deliberazione 465/2017/R/gas, l'Autorità aveva avviato un procedimento volto a rinnovare la disciplina che regola le condizioni di accesso e di erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale al fine di pervenire ad un quadro regolatorio più rispondente alle nuove esigenze; le attività istruttorie di tale procedimento sono state, però, di fatto, sospese anche a fronte delle sopravvenute problematiche emerse nell'ambito della gestione e definizione dell'omologo servizio di trasporto dell'energia elettrica, in seguito alle pronunce giudiziali in termini di oneri generali, pronunce che hanno impegnato l'Autorità e i suoi Uffici a gestire i

necessari interventi correttivi, attraverso un procedimento che ha richiesto un'interazione articolata e serrata con le associazioni rappresentative degli operatori, degli utenti e dei consumatori finali.

CONSIDERATO CHE:

- in tempi relativamente più recenti, l'Autorità è intervenuta più volte, a rendere maggiormente rispondente alle esigenze del mercato la disciplina del CRDG adeguandone e integrandone il contenuto;
- oltre alle misure, straordinarie e urgenti, adottate durante il periodo in cui era stato dichiarato lo stato d'emergenza connesso alla pandemia del Covid-19, e oltre alla (fisiologica) attività interpretativa e di chiarimento che si rende necessaria a fronte di problemi emersi in sede applicativa del Codice tipo, l'Autorità è anche intervenuta, in tema di aggiornamento del CRDG, dapprima con la deliberazione 436/2021/R/gas prevedendo che le proposte di aggiornamento del Codice tipo che l'impresa di distribuzione è tenuta a presentare all'Autorità a seguito dell'aggiudicazione di gare d'ambito della distribuzione del gas naturale, sono da intendersi automaticamente approvate dall'Autorità nel momento in cui esse sono da quest'ultima ricevute;
- successivamente, dal momento che, da un lato, la deliberazione 465/2017/R/gas ha espressamente previsto che possano essere acquisiti dati e informazioni anche con il coinvolgimento di un gruppo di lavoro appositamente istituito, dall'altro, il Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità prevede, all'obiettivo strategico 25, linea di intervento C., l'adeguamento della disciplina delle garanzie del CRDG, l'Autorità ha convocato un primo incontro tecnico, finalizzato all'illustrazione degli approfondimenti condotti dagli Uffici dell'Autorità in ordine a possibili soluzioni in tema di revisione del CRDG, con particolare attenzione alle tematiche relative alle garanzie, ai pagamenti e alla gestione degli inadempimenti; all'incontro hanno partecipato le associazioni rappresentative degli operatori, sia imprese di distribuzione che utenti;
- nel corso del richiamato incontro tecnico, gli Uffici dell'Autorità hanno illustrato gli obiettivi che quest'ultima intende perseguire attraverso la revisione del CRDG in tema di garanzie, pagamenti e gestione degli inadempimenti:
 - a. uniformare le procedure relative al sistema di gestione delle garanzie per minimizzare gli oneri amministrativi degli utenti della distribuzione;
 - b. migliorare la coerenza tra le garanzie prestate e l'esposizione dell'impresa di distribuzione nei confronti dell'utente;
 - c. aggiornare la gamma di garanzie a disposizione dell'utente della distribuzione, in coerenza con l'esperienza maturata nell'ambito della sopra citata regolazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica;
 - d. incentivare la regolarità nei pagamenti;
- a seguito del predetto incontro, è stata anche rappresentata la necessità, e l'urgenza, di procedere con un processo di standardizzazione dei documenti regolatori correlati alle fatture di distribuzione;

- successivamente, infine, l’Autorità è intervenuta con la deliberazione 737/2022/R/gas integrando la disciplina del CRDG per il regolamento economico dei particolari casi in cui dalle fatture di distribuzione emesse si generi un importo totale negativo, ovverosia nei casi in cui dal processo di fatturazione scaturisca un debito dell’impresa di distribuzione nei confronti dell’utente; tale fattispecie ha assunto maggiore rilevanza, sia a seguito dell’adozione della deliberazione 296/2022/R/gas (con cui l’Autorità ha aggiornato le condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela e con cui, in particolare, ha definito un nuovo valore negativo per la componente UG2c in valore assoluto maggiore rispetto al precedente trimestre), sia a seguito degli aggiornamenti periodici degli ammontari relativi al bonus sociale di cui al TIBEG;
- i due eventi sopra descritti (valore negativo della componente UG2c, e aumento dei valori del bonus sociale gas) hanno generato una situazione di incertezza circa le tempistiche degli incassi, rispetto agli usuali processi di fatturazione e pagamento del servizio nei casi in cui accade che l’utente il servizio di distribuzione ha diritto, in esito al processo di fatturazione, a percepire importi di danari, invece di dover corrispondere al distributore la tariffa per il servizio reso da quest’ultimo (in tali casi, l’utente del servizio, infatti, si trova a ricevere, per effetto degli incrementati valori della componente UG2c e del bonus sociale gas, una fattura con importo di segno negativo);
- con la deliberazione 737/2022/R/gas, l’Autorità ha dunque disposto che, in caso di fatture recanti importo totale negativo, le imprese di distribuzione sono tenute alla liquidazione di tale importo entro la tipica scadenza di pagamento delle fatture di distribuzione disposta dal CRDG per i casi di importi dovuti dall’utente all’impresa di distribuzione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- intervenire a completare il percorso di razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina del Codice tipo, già avviata con la deliberazione 465/2017/R/gas, che deve essere pertanto rinnovato, al fine di risolvere gli aspetti più critici connessi ai rapporti di carattere contrattuale tra le imprese distributrici e gli utenti del servizio, e addivenire a un quadro regolatorio più chiaro;
- coerentemente con gli obiettivi illustrati con la medesima deliberazione 465/2017/R/gas, attribuire carattere di priorità alla standardizzazione dei contenuti dei documenti regolatori correlati alle fatture di distribuzione, alla definizione della disciplina delle modalità di fatturazione e delle garanzie ammesse nonché del loro dimensionamento e della relativa gestione degli inadempimenti;
- dare mandato al Direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutela dei Consumatori di Energia, in collaborazione con il Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* per gli aspetti di competenza, per la finalizzazione delle attività necessarie alla revisione della disciplina del CRDG, anche mediante l’istituzione di gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati, nonché la predisposizione di uno o più documenti per la consultazione

DELIBERA

1. di rinnovare il procedimento per la razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina del Codice tipo, già avviato con la deliberazione 465/2017/R/gas, per le finalità e con le priorità precisate in motivazione;
2. conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei consumatori di energia, in collaborazione con il Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling*, di sviluppare gli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari alla prosecuzione e avanzamento delle attività previste ai sensi della deliberazione 465/2017/R/gas, anche mediante l'istituzione di gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati, nonché la predisposizione di uno o più documenti per la consultazione;
3. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 30 giugno 2024;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini